

Newsletter n. 2 del 18 Gennaio 2020

1. CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE - Indennizzo esteso agli anni 2017 e 2018 - Chiarimenti dall'INPS - Disposto il riesame delle domande rigettate

Con la **circolare n. 4 del 13 gennaio 2020**, l'INPS recepisce quanto disposto dall'articolo 11-ter introdotto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, riguardo **l'indennizzo spettante alle aziende che hanno cessato l'attività commerciale**, con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti d nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

A partire **dal 3 novembre 2019** (data di entrata in vigore della legge di conversione), infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:

- a) **più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;**
- b) **iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**

Possono fruire dell'indennizzo coloro che esercitano:

- **attività commerciale al minuto in sede fissa**, anche abbinata ad attività di **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;**
- attività commerciale su **aree pubbliche**, anche in forma itinerante;
- **agenti e rappresentanti di commercio,**

che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) *cessazione definitiva dell'attività commerciale;*
- b) *ricevimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;*
- c) *cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.*

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24 maggio 2019.

L'INPS precisa inoltre che le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l'unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l'attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, **dovranno essere riesaminate d'ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.**

Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare.

Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell'AGO - in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l'accoglimento.

In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell'indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell'istanza.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 4/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 207/1996 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 77/2019 clicca qui.](#)

2. SPID sarà gratuito per sempre - Crescono i fornitori di servizi privati

1) Tutti i gestori delle identità digitali SPID si sono impegnati a continuare a fornire gratuitamente ai cittadini le credenziali SPID di livello 1 e 2.

In vista della scadenza dell'accordo in vigore (31 dicembre 2019), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha invitato i 9 gestori di identità digitale (Identity Provider) ad estendere per il futuro la gratuità dell'attivazione di SPID in favore dei cittadini.

Tutti gli Identity Provider che - nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia - forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti, **continueranno a rendere disponibili gratuitamente le credenziali SPID** per:

- il **Livello 1** che consente l'accesso ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente,

- il **Livello 2**, dedicato ai servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore, che permette l'accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente; la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password) o l'uso di un'APP, fruibile attraverso un dispositivo (es. smartphone).

Si estende così per il futuro la gratuità di SPID nelle convenzioni sottoscritte tra AgID e gli Identity Provider, ove era originariamente previsto un termine di scadenza al 31 dicembre 2019.

La gratuità permanente relativa al rilascio di SPID incoraggia le Pubbliche Amministrazioni a superare eventuali incertezze nella adozione dello SPID quale sistema di accesso ai propri servizi online.

2) Al contempo, diversi soggetti stanno effettuando la procedura per rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema pubblico di identità digitale.

L'Agenzia per l'Italia digitale, con **Determinazione n. 166 del 21 giugno 2019**, ha emanato una nuova versione degli schemi di convenzione per l'adesione al sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) per i gestori delle identità digitali e per i fornitori privati di servizi.

Con tale determinazione AgID ha definito nuovi modelli di convenzione con le imprese, rendendo il sistema pubblico d'identità digitale SPID la chiave d'accesso **anche ai servizi offerti dai privati e non solo dalle pubbliche amministrazioni.**

A dicembre 2019 sono diversi i fornitori di servizi privati che hanno terminato la procedura e – firmando la convenzione con AgID - abilitato l'accesso a servizi in rete con SPID: **Lottomatica, Acquirente Unico, eVoweb, Infocert e Namirial.**

Il nuovo modello di convenzione apre la strada all'ingresso dei privati nel mercato dei servizi accessibili via SPID e potrà contribuire a dare maggiore impulso all'utilizzo del sistema pubblico d'identità digitale da parte dei cittadini.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato allo SPID clicca qui.](#)

3. INTERESSI LEGALI - Dall'INAIL una tabella riepilogativa dei tassi applicabili dal 1997 ad oggi

L'INAIL, con la **circolare n. 34 del 17 dicembre 2019**, recepisce il decreto con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 dicembre 2019, ha fissato allo **0,05%** in ragione d'anno il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Si tratta del tasso da prendere a riferimento per determinare la misura di riduzione massima delle **sanzioni civili**.

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, commi 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato con circolari INAIL 27 luglio 2001, n. 56 e 19 dicembre 2003, n. 73.

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, in allegato alla circolare, l'INAIL ha riportato le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997 ad oggi.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e del suo allegato clicca qui.](#)



4. TUTELA DEI CONSUMATORI - Nuova direttiva dall'Unione europea - Aggiornata la normativa sulla protezione dei consumatori

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328 del 18 dicembre 2019, la **Direttiva 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019**, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

La direttiva, che è stata adottata lo scorso 8 novembre 2019, fa parte del cosiddetto **"New Deal for Consumers"**, un pacchetto di riforme legislative volte a rivedere le leggi europee esistenti in materia di tutela dei consumatori.

L'obiettivo principale di queste riforme è quello di adattare la legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori alle realtà dell'era digitale, nonché di promuovere la trasparenza e garantire l'effettiva applicazione delle norme a tutela dei consumatori.

Il termine per il recepimento nazionale è stato fissato al **28 novembre 2021**, mentre quelli di applicazione è stato fissato al **28 maggio 2022**.

Con una modifica all'articolo 2 della direttiva 2005/29/CE viene introdotta, con la lettera n), la definizione di **"mercato online"**: *un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.»;*

La direttiva interviene ad elevare i livelli di **tutela dei consumatori** che, nell'ambito dell'Unione, acquistino **prodotti o servizi online**, con previsione anche di **misure più efficaci contro le pratiche commerciali sleali o ingannevoli** in area europea.

Tra le principali novità si segnalano:

- la previsione di semplificazione dei criteri sul livello delle sanzioni per le violazioni del diritto comunitario in materia di consumatori;
- rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come nel caso di marketing aggressivo;
- maggiore trasparenza nelle transazioni online, anche rispetto all'utilizzo di recensioni online, alla fissazione personalizzata dei prezzi o alla classificazione dei prodotti;
- l'obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso;
- la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali "*gratuiti*";
- informazioni chiare sulle riduzioni dei prezzi;
- l'eliminazione di oneri sproporzionati;
- chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali;
- chiarimenti sul trattamento che i Paesi membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti "*a duplice qualità*".

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/2161 clicca qui.](#)

5. VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Dogane - Sintesi degli adempimenti

Facendo seguito agli indirizzi applicativi adottati con la direttiva prot. n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l'Agenzia delle Dogane, con una **Nota del 18 dicembre 2019, Prot. 220911/RU**, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla reintroduzione dell'**obbligo di denuncia e licenza fiscale** per gli esercizi di vendita al minuto e di **somministrazione di bevande alcoliche**, che riassumiamo nei punti che seguono.

1) L'Agenzia ricorda, innanzitutto, che le licenze previste dal D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise), in quanto abilitano i soggetti allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti, **vanno acquisite dall'esercente prima dell'inizio delle stesse** come espressamente sancito dall'art. 63, comma 1, del Testo unico accise.

In assenza della licenza fiscale non si può dare avvio, in forza della specifica disciplina giuridica tributaria, all'attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici.

2) La licenza relativa agli esercizi pubblici di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche ha portata omnicomprensiva ed include **sia l'attività di vendita che di somministrazione di alcolici**.

Nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all'obbligo di denuncia **nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati** (vale a dire: liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.

3) Continuano ad essere **esclusi**, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio **i piccoli produttori di vino** (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) che effettuano **direttamente dall'azienda agricola** la vendita del loro prodotto.

4) Avendo la licenza fiscale **validità illimitata** (fino a revoca), in caso di smarrimento o di eventi di pari effetto (distruzione, deterioramento, ecc..) l'esercente ne può richiedere in forma libera un duplicato all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di esercizio dell'attività.

Nell'ipotesi di **cessazione dell'attività**, ne va data immediata comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente cui va altresì **restituata la licenza di esercizio**, qualora atto in origine cartaceo.

5) Nel caso di **variazione della titolarità dell'esercizio di vendita** intervenuta in vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia (dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), l'Agenzia conferma che occorre **procedere all'aggiornamento del titolo abilitativo** anteriormente rilasciato mediante sua volturazione con provvedimento espresso.

Al fine di consolidare la propria situazione giuridica e preservare la continuità aziendale, l'esercente subentrato nella gestione presenta al competente Ufficio delle dogane la **denuncia di avvenuta attivazione**, allegando il contratto avente ad oggetto il trasferimento o il godimento dell'azienda (cessione, affitto, usufrutto, ecc..) regolarmente depositato presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio. In questo caso viene mantenuto il codice ditta già attribuito al medesimo esercizio di vendita.

Il rilascio della nuova licenza è in ogni caso soggetto ad imposta di bollo.

L'Agenzia ricorda inoltre che, l'esercente intestatario dell'atto è tenuto in via ordinaria a **dare tempestiva notizia all'Ufficio delle dogane di ogni variazione dei dati non incidenti sulla titolarità della gestione comunicati in sede di rilascio** (ad es., variazione della residenza del titolare di impresa individuale). In tali ipotesi non si dà luogo a rilascio di altra licenza d'esercizio.

6) L'Agenzia segnala poi **comportamenti difformi nei vari SUAP relativamente all'applicazione dell'imposta di bollo sulla comunicazione** prescritta ex art. 2 del D.Lgs. n. 222/2016 per l'attività di vendita di alcolici.

Si ricorda che, secondo quanto disposto al comma 3, del citato articolo 2, per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica la **SCIA** (tra cui l'attività di vendita e somministrazione di alcolici), si applica il regime amministrativo della **SCIA unica**, secondo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Pertanto, nel caso in cui, per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, **l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico**. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza.

Ne deriva che, nel caso specifico, qualora l'esercente si avvalga del procedimento incardinato presso l'autorità comunale **non occorre presentare la denuncia all'Ufficio delle dogane**, assorbita per l'appunto dalla specifica comunicazione presentata dall'interessato al SUAP.

Lo Sportello unico trasmette la medesima comunicazione direttamente all'Ufficio delle dogane che conclude il procedimento di matrice tributaria, ove non ricorrano casi di diniego, con il **rilascio della licenza di esercizio soggetta ad imposta di bollo** da assolvere nelle forme previste, inclusi i sistemi di pagamento telematici resi disponibili.

Rientrando l'attività di vendita e somministrazione di alcolici tra quelle individuate per l'unificazione degli adempimenti presso il SUAP, alla comunicazione prevista per l'avvio della stessa parrebbe da applicarsi in via esclusiva, quale elemento integrato nella cosiddetta "SCIA unica", il regime amministrativo previsto dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 222/2016 e, per esso, dall'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241/90.

La configurazione giuridica unitaria rivestita dal predetto istituto, all'interno della quale la comunicazione non assume rilievo autonomo ed esaurisce i suoi effetti sostituitivi, fa propendere per la **non assoggettabilità di tale documento ad imposta di bollo**.

7) Infine, l'Agenzia ricorda che, fermo restando che ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 gli esercenti hanno l'**obbligo di comunicare preventivamente alla stessa Agenzia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, i documenti e le comunicazioni indirizzate agli Uffici delle dogane possono essere presentati, in alternativa, anche **a mano, posta elettronica o mediante il servizio postale** utilizzando un'opzione che consenta di verificarne la consegna ai predetti Uffici.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

6. SRL SEMPLIFICATA - Il socio risponde dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione? - Sentenza del Tribunale delle imprese di Milano

Il socio di Società a responsabilità limitata "semplificata" non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della "**manifesta sottocapitalizzazione della società**", e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata, perché ciò si risolverebbe nel "**mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della S.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e detti soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro**".

Lo ha stabilito il **Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, con la sentenza n. 11105/2019 depositata il 3 dicembre 2019.**

La regola dell'obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma da detto principio - si legge nella sentenza - *"non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della variabile costituita che permea tutta l'attività commerciale con scopo di lucro, ovvero il "rischio d'impresa"*.

L'obbligo di **conservazione dell'integrità patrimoniale** di cui all'art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell'art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate, deve, dunque, essere coniugato con i **rischi che connotano l'avvio di una nuova attività imprenditoriale**, fermo restando che l'ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di Srl, con dotazione minima di capitale sociale, o addirittura "simbolica" e a tal fine vengono in soccorso **criteri** per la verifica ex ante dell'attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica e basati sulle buone prassi imprenditoriali, ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri obblighi di legge con l'introduzione del secondo comma dell'art. 2086 c.c., che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale, **di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa** e finalizzati a monitorare e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale, intesa come capacità dell'impresa di poter continuare a svolgere la propria attività, di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza clicca qui.](#)

7. MUD 2020 - Confermato il modello usato nelle Dichiarazioni del 2019

Il **Ministero dell'Ambiente** ha reso noto sul che il modello di dichiarazione ambientale **MUD 2019**, allegato al D.P.C.M. del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, **viene confermato** e sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare, **entro il 30 aprile 2020**, con riferimento all'anno 2019.

Rimangono **immutate** le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

8. PATENT BOX - L'opzione ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021 - Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

Nell'ambito del **Patent Box** e dei **marchi d'impresa**, l'istanza di ruling per il regime opzionale determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, **non può superare il 30 giugno 2021.**

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il **Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019** con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d'impresa fino al 30 giugno 2021.

In particolare, si specifica che l'opzione non è rinnovabile ed **ha una durata di cinque anni**; in ogni caso, **il ruling decade il 30 giugno 2021** anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.

L'Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.

Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall'Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall'ambito del Patent box.

L'OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell'emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio – c.d. "**grandfathering rule**" - in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. **Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.**

Con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017** è stato disposto che l'opzione, che può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che **la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta**, ma il contribuente, comunque, **decade il 30 giugno 2021**, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.

Si evidenzia, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Da quanto detto, si evince che:

- la **durata dell'opzione** deve essere pari a **cinque periodi di imposta**, con la condizione che, comunque, **il regime decade il 30 giugno 2021**, anche se i cinque periodi d'imposta scadono successivamente;

- l'esercizio dell'opzione è **condizione necessaria per poter fruire del beneficio**.

Inoltre, quando l'opzione riguarda i marchi d'impresa, vi è un'ulteriore limitazione ossia che **allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile**.

Quindi, **non è possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021**, per continuare a beneficiare dell'agevolazione.

Tale tesi, ricorda l'Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l'esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.

In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent box nel 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

In conclusione, **"l'istanza di rulling per il regime opzionale determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021"**.

LINK:

[Per scaricare il principio di diritto n. 28/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il principio di diritto n. 11/2019 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) TESTO UNICO SICUREZZA - Consultazione pubblica aperta fino al 31 gennaio 2020 - A dieci anni dall'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso una consultazione pubblica nei confronti di tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di fissare nuovi traguardi per dare piena attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

La consultazione pubblica, gestibile online, accedendo dal sito del dicastero, resterà **aperta fino al 31 gennaio 2020**.

LINK:

[Per partecipare alla consultazione pubblica clicca qui.](#)

2) MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI - E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 il **decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165** recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari"*.

Con il decreto viene disciplinata, in particolare, l'attività dell'offerta fuori sede dei prodotti finanziari stabilendo che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari deve esercitare i poteri di controllo anche nei confronti dei consulenti finanziari abilitati che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono obbligati a comunicare immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano.

I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI – Dal **1° Gennaio 2020** scatta l'**obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche**. Ampliati inoltre i servizi online per la prima iscrizione e per l'iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio.

A descrivere le novità è la **Circolare INAIL n. 37 del 30 dicembre 2019**.

Si ricorda che, in attuazione dell'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sulla base della determinazione presidenziale dell'INAIL del 2 luglio 2019, n. 212, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il **decreto 13 novembre 2019**, con il quale sono stati regolamentati modalità e termini di attuazione delle nuove disposizioni. A decorrere dal **1° gennaio 2019**:

- è stata innalzata l'età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni,

- è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%;

- infine è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni (T.U. n. 1124 del 1965).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 37/2019 clicca qui.](#)

4) CONTROLLI AIA DI COMPETENZA STATALE - Con **Decreto ministeriale n. 32889 del 17 dicembre 2019** viene indicata la **programmazione delle attività di controllo** di competenza statale in materia di **autorizzazione integrata ambientale (AIA)**.

La **pianificazione dei controlli statali** in materia di AIA è stata concordata con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente interessate, attraverso comunicazioni via posta elettronica.

I contenuti della programmazione su base regionale sono stati integrati con alcune altre ispezioni ambientali di interesse nazionale.

All'interno del Decreto è contenuta una **tabella** che riporta gli Stabilimenti in esame divisi per Macro area regionale (Nord, Sud e Centro) ed i dati su ARIA, ACQUA, RIFIUTI, RUMORE, RADIO-ATTIVITA.

LINK:

[Per scaricare la tabella della programmazione 2020 clicca qui.](#)

5) MARCHIO STORICO – **Istituito il logo per la tutela del Made in Italy** - Il Ministero dello sviluppo economico ha presentato il 13 gennaio 2020, in occasione dell'evento organizzato in collaborazione con Unioncamere a Milano, il **logo** che identifica il **"Marchio storico d'interesse nazionale"**.

Il decreto, firmato dal ministro, disciplina le caratteristiche e le modalità d'iscrizione di un marchio al registro speciale "Marchio storico d'interesse nazionale", così come previsto dal Decreto Crescita.

L'intento è quello di tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane, le eccellenze, nella sfida al fine della valorizzazione del Made in Italy, dell'innovazione, della sostenibilità, della competitività internazionale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6) ANTITRUST - Multa a TIM per servizi non richiesti e poca trasparenza - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un'istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., **accertando due**

violazioni del Codice del Consumo, e irrogando sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro.

L'Autorità ha rilevato che Telecom, violando l'art. 22 del Codice del Consumo, da giugno 2018 non ha fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte "personalizzate" di *winback* per i servizi di telefonia mobile rivolte ad *ex* clienti. Questi venivano contattati prevalentemente tramite sms o *call center*, limitandosi ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo mensile e traffico incluso ed omettendo nel messaggio e nel corso della telefonata di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7) TASSO DA APPLICARE PER LE OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - A decorrere dal 1° gennaio 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,69%.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto del 20 dicembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) ASSICURAZIONE FAMILIARE RC – Inizio prorogato al 16 febbraio 2020 - Tra le novità più interessanti introdotte dal D.L. n. 124/2019 (c.d. "*Decreto fiscale*" collegato alla L. n. 160/2019 - legge di bilancio 2020), convertito dalla L. n. 157/2019 è quella riportata dall'art. 55-bis e che riguarda la **nuova RC auto familiare** che, in tema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, ritocca il meccanismo del bonus/malus prevedendo nuove modalità di assegnazione delle classi di merito, con riferimento alle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare (art. 134 del D.Lgs. n. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private).

Con l'art. 12, comma 4, del D.L. n. 162/2019 (c.d. "*Decreto Milleproroghe*"), viene disposto che l'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova RC auto familiare - al fine di concedere un più di tempo alle compagnie assicurative per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione delle polizze – **slitta al 16 febbraio 2020**. A partire da tale data sarà quindi possibile **beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra i veicoli posseduti** (auto, moto, scooter e quadricicli) di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare, così come risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Con la legge Bersani è possibile ereditare la stessa classe di merito solo per la stessa categoria di veicoli: auto da auto, scooter da scooter, ecc. Ora se hai uno scooter con la classe di merito bassa puoi estenderla anche sulla tua auto.

9) ERCOLE OLIVARIO - Torna il prestigioso concorso dedicato alle eccellenze olearie territoriali italiane. Al via la 28esima edizione dell'**Ercole Olivario**, il prestigioso concorso nazionale dedicato alle eccellenze olivicole italiane, che torna anche nel 2020 ma con diverse novità, a partire dal numero di etichette ammesse in finale e dalla nuova modalità di premiazione.

A partire da questa edizione, infatti, gli oli che potranno accedere alle selezioni nazionali **in programma dal 23 al 28 marzo in provincia di Perugia** saranno 110 (e non più 100) ma dovranno ottenere un **punteggio minimo di 70/100** nelle selezioni regionali.

Nel rush conclusivo a livello nazionale invece, a differenza delle passate edizioni, a ricevere l'ambito tempietto di Ercole Olivario saranno esclusivamente le etichette finaliste che otterranno **almeno 75/100 punti**.

La competizione è organizzata da **Unioncamere** in collaborazione con la Camera di commercio di Perugia e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell'olio di qualità italiano,.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... LO SHOPPING ONLINE NELL'UNIONE EUROPEA E' SEMPRE PIU' SICURO !!

Fare acquisti online è ormai un'abitudine per molti europei. Che si tratti di vestiti, prodotti elettronici, arredamento o elettrodomestici, il **57%** degli europei ha comprato qualcosa online nel 2017. Per chi frequenta la rete, lo shopping è una delle attività preferite: il **68%** degli utenti di internet hanno comprato da negozi online nel 2017.

Lo shopping online è un'attività che non conosce frontiere: nel 2017 un terzo dei consumatori ha fatto acquisti in negozi in un altro paese UE. Tuttavia in questo caso esistevano ancora **diverse barriere** che potevano impedire ai consumatori di comprare ciò che desiderano nel negozio e nel paese di loro scelta.

Il 3 dicembre 2018 il **regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018** che pone fine ai blocchi geografici per gli acquisti online diventa applicabile. Grazie alle nuove regole i negozi online in tutta l'UE devono dare accesso a beni e servizi in vendita a tutti i consumatori UE indipendentemente da dove si trovino nell'Unione. Grazie all'applicazione del **mercato unico digitale** la vita dei consumatori online è **più facile e più sicura**.

Diritti chiave

Grazie alle leggi UE **puoi fare acquisti di beni e servizi in ogni parte dell'UE**.

I commercianti online **non possono più fare "geo-blocking"** (blocchi geografici) e obbligarti a usare la versione locale del loro negozio, che potrebbe avere prezzi e prodotti diversi.

È sempre il consumatore a scegliere in che sito e in quale versione del negozio comprare.

Il regolamento che ha messo fine ai blocchi geografici ingiustificati è stato votato dal Parlamento europeo ed è entrato in vigore in tutta l'UE il 3 dicembre 2018.

Inoltre i commercianti devono segnalare tutti i costi sin dall'inizio. Non ci devono essere sorprese al momento di effettuare l'ordine. Devono anche fornire **informazioni chiare** sul prezzo totale, che deve includere tutte le eventuali tasse.

I **costi aggiuntivi** per servizi in più come la consegna rapida o l'assicurazione viaggi possono essere aggiunti al totale solo se attivamente selezionati dal consumatore.

Non ci deve essere alcuna maggiorazione di prezzo se si utilizza una carta di credito o bancomat.

Il diritto di recesso o cancellazione

Si hanno sempre **14 giorni per restituire un ordine fatto online** per qualsiasi ragione e ottenere il rimborso.

Ci sono **alcune eccezioni** che riguardano biglietti aerei e ferroviari, biglietti per i concerti o prenotazioni negli alberghi.

Il consumatore è tenuto ad **avvisare il commerciante** della volontà di cancellare l'ordine.

Si ha anche il diritto di annullare l'ordine e ricevere un rimborso, **se il prodotto non viene consegnato entro la data stabilita o entro trenta giorni**.

Garanzia di due anni gratuita

Tutti i beni acquistati nei paesi UE, in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia sono protetti da **una garanzia di due anni**.

Le leggi nazionali possono offrire una **protezione extra** e anche il commerciante può offrire una **garanzia aggiuntiva** ma questa non sostituisce o riduce la garanzia di due anni.

Se il prodotto acquistato viene danneggiato durante la consegna, è difettoso o differisce dalla descrizione, il commerciante è obbligato a ripararlo oppure sostituirlo gratis, o offrire uno sconto o un rimborso.

La garanzia copre anche gli oggetti di seconda mano acquistati in un negozio, non quelli acquistati da privati.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2018/302 che ha messo fine ai blocchi geografici clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 2 al 18 Gennaio 2020)**

1) Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2019: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 – Supplemento Ordinario n. 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto Legislativo 25 novembre 2019, n. 165: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 13 novembre 2019: Modifica del decreto 9 marzo 2018, recante l'intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente». (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 – Supplemento Ordinario n. 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) ISTAT - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020 – Supplemento Ordinario n. 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

6) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 22 novembre 2019: Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 2 dicembre 2019: Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 2 al 18 Gennaio 2020)

1) Regolamento (UE) 2020/34 della Commissione del 15 gennaio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e 9. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 12 del 16 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)